



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il  
31/03/2017 al nr. 80

**TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

Nr. Progr. **6**

Data **29/03/2017**

Seduta NR. **2**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **29/03/2017** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi **29/03/2017** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	S	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **1**

**Assenti Giustificati i signori:**

**GIANOTTI GIORDANO**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. BARTOLUCCI ROMANO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: **PRETELLI GIACOMO, LAZZARI ANDREA, GORGOLINI MASSIMILIANO**.

**OGGETTO:**

**TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
su proposta della Giunta Comunale**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore il primo ed all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali il secondo;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

- il comma 669 il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 671 in base al quale la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 i quali dispongono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 il quale stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 678 che dispone per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui *al* comma 676 del presente articolo (0,1 per cento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

- il comma 702 il quale salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**DATO ATTO** che:

- il comma 683, dell'articolo 1, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI, prevista in via estimativa nello schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019, è parzialmente diretta :

<b>SERVIZI INDISIVIBILI</b>	<b>Previsione 2017</b>
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	€ 78.335,08
Servizio di polizia municipale	€ 39.150,88
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 187.137,47
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 76.603,00
Servizi di protezione civile	€ 28.736,90
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 9.566,98
<b>TOTALE</b>	<b>€ 419.530,31</b>

**VISTO** l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016, successivamente prorogato al 30 aprile 2016 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 e contestualmente hanno autorizzato l'esercizio provvisorio;

**VISTA:**

- la propria deliberazione n. 29 del 04.09.2014, con la quale è stato approvato - ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dell'articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 - il Regolamento comunale per la I.U.C. che contiene al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI;
- la delibera n. 13 del 28.04.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TASI per l'anno 2016;

**VISTO** l'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede:

- al comma 10, lettera b) la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il contratto di comodato sia registrato;
- al comma 14, lettere a) e b) la modifica dell'articolo 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 stabilendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- al comma 14, lettera d) la modifica dell'articolo 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- ai commi 21, 22, 23 e 24 che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (imbullonati);
- al comma 54 che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**RICHIAMATO** l'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 da parte degli enti locali;

**CONSIDERATO** che la legge n. 208 del 28.12.2015, al comma 26, ha disposto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che la legge di bilancio 2017, Legge n. 232 del 11.12.2016, all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31.12.2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l'anno 2016;

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 tenendo conto dell'esigenza di assicurare, anche se minima, la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili;

## VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Tutto ciò premesso e considerato,

## PROPONE

1. di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) già deliberata per l'anno 2016:

**a) aliquota TASI nella misura dello 1,00 per mille per:**

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

**b) altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero;**

2. di riconoscere dal 01 gennaio 2016 l'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari assimilate per legge o regolamento alle abitazioni principali e relative pertinenze come definita nel vigente Regolamento IMU, purché non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, tenuto conto che:
  - per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
  - sono assimilate per legge e regolamento alle abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
    - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    - b) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    - c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle assegnate a studenti universitari, non residenti anagraficamente;
- e) unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- f) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
3. di confermare che per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui alle lettere a) e f) sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI qualora non sia già stata presentata ai fini ICI e ai fini IMU;
  4. di precisare, altresì, che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  5. di dare atto che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2017 e che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio 2017/2019;
  6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI, prevista in via estimativa nello schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019, è parzialmente diretta :

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>Previsione 2017</b>
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	€ 78.335,08
Servizio di polizia municipale	€ 39.150,88
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 187.137,47
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 76.603,00
Servizi di protezione civile	€ 28.736,90
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 9.566,98
<b>TOTALE</b>	<b>€ 419.530,31</b>

7. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
8. di dare atto che le aliquote così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2017;
9. di dare massima pubblicità delle aliquote nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
10. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

11. di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Ragioneria.
12. di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

### **PROPONE**

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO  
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO  
(F.to Esmeralda Forlani)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità

contabile;

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.), espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **6**    Data Delibera **29/03/2017**

#### OGGETTO

**TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

#### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 29/03/2017  IL RESPONSABILE DEL SETTORE III <i>F.to Esmeralda Forlani</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 29/03/2017  IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i>

**COMUNE DI MACERATA FELTRIA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to Sig. Luciano Arcangeli*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **31/03/2017** al **15/04/2017**.

Macerata Feltria, li 31/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 31/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Romano Bartolucci*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 25/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 31/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Romano Bartolucci*

---